

**Di seguito si riportano le attività in capo al Medico Competente (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 “TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”)**

Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente
- d) d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- k) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**Organizzazione del servizio**

- a) Il medico competente dovrà redigere il protocollo sanitario entro 30 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto, programmando, entro il primo anno, la prima visita per tutti i dipendenti afferenti all'amministrazione. Sono comprese le indagini diagnostiche che il medico riterrà necessario prescrivere al fine di determinare l'idoneità alla mansione;
- b) Gli accertamenti sanitari periodici dovranno essere svolti con la cadenza prevista dalla normativa vigente e/o dal Protocollo Sanitario da redigere a cura del medico competente e dal Documento di Valutazione dei Rischi di Sardegna Ricerche per le specifiche tipologie di rischio.
- c) La programmazione delle attività ed i programmi operativi, al fine di evitare disservizi durante l'orario di lavoro, dovranno essere concordati con il settore Affari Generali. In ogni caso, le visite periodiche dovranno essere programmate all'interno delle fasce orarie lavorative dei dipendenti dell'Ente.
- d) Le convocazioni per le indagini diagnostiche e per le visite mediche (calendari), dovranno essere trasmesse almeno 30 gg prima della data prefissata, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica che saranno forniti al Medico dall'Ente.
- e) Al di fuori della programmazione effettuata sulla base della dotazione organica dell'ente e dei protocolli sanitari (nuove assunzioni, rientri in servizio da malattia per un periodo superiore a gg. 60, ecc.) il medico deve assicurare la tempestività delle visite.
- f) Le eventuali richieste che rivestano il carattere d'urgenza dovranno essere soddisfatte da parte del medico competente entro i 3 gg. successivi alla richiesta da parte di Sardegna Ricerche.
- g) Nel caso di richieste di visita da parte di dipendenti, valgono i termini di cui alla lettera e) - in caso di urgenza, valgono i termini di cui alla lettera f).
- h) Nel caso in cui il dipendente convocato per indagini diagnostiche/visita periodica/visita specialistica, per motivi indipendenti dalla propria volontà o per improrogabili esigenze lavorative, sia impossibilitato a presentarsi nei giorni e negli orari comunicati, il Medico dovrà provvedere a fornire al medesimo un appuntamento alternativo.
- i) L'esito delle visite dovrà essere comunicato immediatamente e comunque entro 5 giorni dall'effettuazione della visita. Sarà cura del Medico Competente trasmettere l'esito della visita al settore Affari Generali e al dipendente interessato, anche in caso di inidoneità e/o idoneità con prescrizioni.
- j) Alla cessazione dell'incarico, il medico competente dovrà consegnare al datore di lavoro entro 30 gg tutta la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale.
- k) Il consulente dovrà inviare al settore Affari Generali un resoconto aggiornato dell'attività di sorveglianza sanitaria svolta, fermo restando la possibilità per l'Ente di chiedere, in qualsiasi momento, eventuali ulteriori elaborazioni.
- l) Il Medico competente al momento dell'affidamento dell'incarico del servizio dovrà essere dotato di adeguato sistema informatico gestionale.